

L'art. 581 commi 1-ter e 1-quater c.p.p.: cronaca di una morte annunciata (informazione provvisoria delle Sezioni Unite del 24 ottobre 2024). Contrasti giurisprudenziali e sviluppi normativi.

di **Elia Corvaglia**

Sommario. **1.** Introduzione. - **2.** Il testo dell'art. 581 c.p.p. - **3.** Prima questione: per l'imputato per il quale si è proceduto in assenza (581 co. 1-quater), la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere rilasciata dopo la sentenza di primo grado al pari del mandato ad impugnare? - **4.** Seconda questione: gli obblighi di cui all'art. 581 co. 1-ter e co. 1-quater si applicano anche a parti diverse dagli imputati? - **5.** Terza questione: l'art. 581 co. 1-ter e 1-quater c.p.p. si riferisce alle impugnazioni in generale o solo all'appello? - **6.** Quarta questione: l'imputato per il quale non si è proceduto in assenza deve depositare, al pari dell'assente, la dichiarazione o elezione di domicilio rilasciata a seguito della pronuncia di primo grado? - **7.** Conclusioni: un'occasione perduta?

1. Introduzione

L'introduzione degli artt. 581, co. 1-ter e 1-quater c.p.p. con la Riforma Cartabia ha rappresentato una svolta cruciale nel sistema delle notificazioni penali, introducendo l'obbligo per l'imputato di dichiarare o eleggere un domicilio, pena l'inammissibilità dell'impugnazione. In un contesto giuridico sempre più incentrato su celerità ed efficienza, queste nuove disposizioni puntavano a rafforzare la partecipazione attiva dell'imputato e a promuovere la collaborazione tra le parti. Tuttavia, sin dal suo debutto, la norma ha sollevato non poche problematiche, oscillando tra l'evidente impatto procedurale e la sua scarsa definizione.

La rigidità degli oneri formali richiesti, con la conseguente sanzione di inammissibilità, si è spesso scontrata con l'indeterminatezza dei requisiti previsti, creando un terreno fertile per diverse interpretazioni giurisprudenziali. Non a caso, la Cassazione si è trovata più volte a intervenire, fino ad arrivare alla recente pronuncia delle Sezioni Unite del 24 ottobre 2024, che ha cercato di fare chiarezza sull'obbligatorietà della dichiarazione di domicilio anche per l'imputato assente.

Questo contributo si propone di esaminare le principali questioni interpretative sollevate dalla norma, senza pretesa di esaustività, per poi concentrarsi sull'ultima e decisiva pronuncia della Cassazione. In un contesto caratterizzato da ambiguità normativa, proveremo a fare luce su una disposizione che, nonostante le sue ambizioni, ha continuato a rimanere fonte di incertezze per operatori del diritto e imputati. Si ricordi, per inciso, che la recente Legge cosiddetta Nordio (l. 114/2024) all'art. 2, comma 1, lett. o), ha eliminato il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. e ha aggiunto al comma 1-quater, dopo le parole «del difensore», l'espressione «di ufficio». Pertanto, con

l'entrata in vigore delle modifiche, le impugnazioni proposte dalle parti private e dai difensori non richiederanno più il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio come condizione di ammissibilità. Tuttavia, nel caso in cui l'imputato sia stato processato in assenza, sarà necessario, per le impugnazioni presentate dal difensore d'ufficio, depositare, a pena di inammissibilità, un mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, contenente anche la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, necessaria per la notificazione del decreto di citazione a giudizio. Se, dunque, apparentemente tale intervento (mal coordinato con la legislazione esistente¹ e, per certi versi, decisamente in contrasto con la strada tracciata dalla riforma Cartabia) sembra apparentemente disinnescare la portata pratica di tale questione, occorre comunque ricordare il principio del *tempus regit actum* valevole per le norme processuali. Pertanto, in assenza di un'applicazione retroattiva, la decisione della Cassazione è destinata ad incidere in modo determinante sui soli appelli presentati tra il 30 dicembre 2022 (entrata in vigore della Riforma Cartabia) e il 24 agosto 2024 (entrata in vigore della l. 114 del 9 agosto 2024).

2. Il testo dell'art. 581 c.p.p.

L'articolo 581 del Codice di procedura penale disciplina la forma dell'impugnazione nel processo penale e si inserisce nel contesto delle disposizioni generali riguardanti le impugnazioni, previste dal libro nono del codice. Esso regola gli elementi che devono essere inclusi nell'atto di impugnazione per garantirne la validità, ponendo particolare attenzione all'esigenza di specificità dei motivi e agli obblighi formali di notificazione che accompagnano tale atto.

Nel suo **primo comma**, l'articolo stabilisce che l'impugnazione deve essere proposta attraverso un atto scritto, nel quale devono essere indicati: il provvedimento impugnato, la data in cui è stato emesso e il giudice che lo ha pronunciato. Inoltre, a pena di inammissibilità, l'atto deve contenere l'indicazione specifica dei capi o punti della decisione a cui si riferisce l'impugnazione, delle prove di cui si deduce l'inesistenza o la mancata o erronea valutazione, delle richieste, anche di carattere istruttorio, e dei motivi dell'impugnazione, con le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono tali richieste.

Il **comma 1-bis** aggiunge un importante requisito di specificità, prevedendo

¹ Cfr. BIONDI G., *L'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p., tra (frettolosi) interventi legislativi correttivi e questioni rimesse alle Sezioni Unite*, in *Sistema Penale*, 7 agosto 2024, §6: "L'intervento legislativo, che si inserisce in un contesto, come detto, ben strutturato, appare frettoloso e scarsamente coordinato. Il legislatore ha ommesso di considerare il disposto dell'art. 157-ter, ultimo comma, c.p.p., che continua a prevedere che, in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. Non ha valutato che l'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. prevede che i termini per impugnare sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, senza alcuna distinzione tra difensore di ufficio o di fiducia. Ancora una volta la giurisprudenza sarà chiamata ad una inevitabile opera di "ricucitura", non agevole."

l'inammissibilità dell'appello qualora i motivi non siano presentati in maniera puntuale ed esplicita. In altre parole, per ogni richiesta di impugnazione devono essere dettagliati i rilievi critici rivolti al provvedimento impugnato, con un chiaro riferimento ai capi o ai punti della decisione.

Il **comma 1-ter**, introdotto dalla riforma Cartabia e abrogato dalla l. Nordio (2024) imponeva un ulteriore obbligo formale per le parti private e per i difensori: con l'atto di impugnazione doveva essere depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini notificazione del decreto di citazione a giudizio. Infine, il **comma 1-quater** disciplina un'ulteriore ipotesi, applicabile nel caso di un imputato che sia stato giudicato in assenza durante il processo di primo grado. In questo caso, con l'atto di impugnazione presentato dal difensore, deve essere allegato, sempre a pena di inammissibilità, il mandato specifico ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza. Questo deve contenere la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, necessaria per la notificazione del decreto di citazione a giudizio. Tale articolo, come già segnalato, è stato modificato dalla l. Nordio². L'introduzione dei commi 1-ter e 1-quater ha generato una serie di problemi interpretativi, soprattutto riguardo all'efficacia della dichiarazione di domicilio già effettuata durante le fasi preliminari del procedimento e alla necessità di rinnovarla dopo la sentenza di primo grado.

Provando a riprenderne alcuni³, in primo luogo, se da un lato il legislatore richiede all'imputato assente il deposito del mandato specifico ad impugnare espressamente rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, ci si può chiedere se lo stesso onere temporale debba richiedersi anche con riferimento all'elezione di domicilio. In altre parole, in assenza di una previsione esplicita, la dichiarazione o elezione di domicilio può risalire a qualsiasi fase del procedimento o, al pari del

² Vedi *Introduzione*.

³ Tali problematiche sono state selezionate per la particolare attenzione ad esse riservata dalla Giurisprudenza. La dottrina non ha mancato, nondimeno, di valorizzare altre questioni interpretative di non secondario rilievo. Si rinvia a queste per una più approfondita trattazione: BIONDI G., *L'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p., tra (frettolosi) interventi legislativi correttivi e questioni rimesse alle Sezioni Unite*, in *Sistema Penale*, 7 agosto 2024; BIONDI G., *Il giudizio di appello penale dopo la "Riforma Cartabia" (e dopo il d.l. n. 162/2022 convertito, con modifiche, dalla Legge 30 dicembre 2022, n. 199)*, *Giurisprudenza penale*, 2 gennaio 2023; BRICCHETTI R., *Ancora sui commi 1 ter e 1 quater dell'art. 581 c.p.p.*, *Sistema penale*, 14 giugno 2023; COMPAGNA V. F., *L'appello dell'imputato assente: un diritto costituzionale sottoposto a nuovi ostacoli*, *Diritto penale contemporaneo*, 9 giugno 2023; LA ROCCA E. N. – MANGIARACINA A., *Le impugnazioni ordinarie tra "efficienza" e snellimento, in Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale a cura di CASTRONUOVO D. – DONINI M. – MANCUSO E. M. – VARRASO G.*, Padova 2023; MAZZA O., *Tornare al processo accusatorio: anfibia della controriforma*, *Diritto Penale e Processo*, n. 4, 1° aprile 2024, 433 ss.; SPANGHER G., *Sull'applicabilità dell'art. 581 commi 1 ter e 1 quater c.p.p.*, *Diritto penale contemporaneo*, 19 ottobre 2023.

mandato ad impugnare, deve essere necessariamente effettuata dopo la sentenza di primo grado?

In secondo luogo, nel fare indifferentemente riferimento alle "parti", l'art. 581 co. 1-ter si applica al solo imputato o si impone anche ad altri?

In terzo luogo, nel fare riferimento alle "impugnazioni", ci si può chiedere se l'articolo 581 co- 1-ter c.p.p. faccia unicamente riferimento all'appello o anche, ad esempio, al ricorso in Cassazione o agli appelli cautelari.

In quarto luogo, se da un lato la disciplina riservata all'imputato assente in primo grado appare chiara - posto che, come prevede la lettera dell'art. 581 co. 1-quater c.p.p., a questi si richiede il deposito sia della dichiarazione o elezione di domicilio, sia del mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza - la stessa cosa non può dirsi con riguardo all'imputato presente. Il legislatore non ha infatti chiarito se tale dichiarazione debba essere ripetuta, né ha indicato espressamente quali siano le conseguenze in caso di omissione. Su tal punto si sono espresse le Sezioni Unite (con decisione del 24 ottobre 2024).

3. Prima questione: per l'imputato per il quale si è proceduto in assenza (581 co. 1-quater), la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere rilasciata dopo la sentenza di primo grado al pari del mandato ad impugnare?

Ai sensi dell'art. 581 co. 1-quater c.p.p., nel caso di imputato assente, con l'atto di impugnazione del difensore d'ufficio deve essere depositato, a pena d'inammissibilità, uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Da un punto di vista letterale, sembra logico ritenere che la dichiarazione o l'elezione di domicilio, in quanto "contenuta" all'interno del mandato ad impugnare, debba essere rilasciata contemporaneamente al mandato stesso. Da un punto di vista pratico, non sembra difficile immaginare che le difese possano allegare una nuova dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato che sia coeva al mandato ad impugnare richiesto dalla norma.

Tuttavia, il concetto di "contenuto" solleva alcuni dubbi interpretativi. Ci si può chiedere se la dichiarazione o l'elezione di domicilio debba essere allegata separatamente o se possa essere posta in calce al mandato ad impugnare. In questo secondo caso, si può presumere che, se l'imputato rilascia il mandato ad impugnare insieme alla dichiarazione o elezione di domicilio, abbia espresso contestualmente la sua volontà in merito a entrambi gli atti. Un orientamento più rigoroso, tuttavia, potrebbe richiedere che la volontà dell'imputato sia espressa in modo chiaro e separato per ciascun atto, indipendentemente dal fatto che gli atti siano allegati o meno.

Per chiarire la questione, si potrebbe fare un parallelo con un'ipotesi diversa sotto il profilo formale benché simile dal punto di vista logico. La Cassazione ha affermato che, ai sensi dell'art. 581 co. 1-ter c.p.p., l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione in giudizio in grado di appello deve essere depositata insieme all'atto di impugnazione. Tale adempimento, previsto a pena di inammissibilità, rende

l'elezione di domicilio parte integrante dell'atto di impugnazione, sicché la firma apposta sull'atto d'appello ha effetto anche con riguardo all'elezione di domicilio e ne fonda la validità⁴. Applicando questo principio al caso di cui all'art. 581 co. 1-quater c.p.p., si potrebbe dunque concludere che la dichiarazione o elezione di domicilio, anche se non singolarmente sottoscritta, possa ritenersi valida purché sia sostanzialmente "contenuta" all'interno di un atto firmato dall'imputato, come il mandato ad impugnare stesso.

4. Seconda questione: gli obblighi di cui all'art. 581 co. 1-ter e co. 1-quater si applicano anche a parti diverse dagli imputati?

L'art. 581 co. 1-ter c.p.p. prevede che le "parti private" devono dichiarare o eleggere domicilio al momento della proposizione di un'impugnazione. Il problema interpretativo che si pone è se il termine "parti private" includa tutte le parti processuali, inclusa la parte civile e i soggetti civilmente obbligati, o se si riferisca solo alle parti direttamente coinvolte nel processo penale, come l'imputato. La giurisprudenza, interrogata sul punto, ha abbracciato la seconda ipotesi.

4.1 Orientamento estensivo: anche le parti diverse dall'imputato devono depositare la dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità dell'appello

Dal punto di vista letterale, l'art. 581 co. 1-ter c.p.p. impone alle "parti private" l'obbligo di depositare la dichiarazione o l'elezione di domicilio in appello. Questa interpretazione porta a concludere che il riferimento generico alle "parti private" comprenda anche la parte civile, il responsabile civile e i soggetti civilmente obbligati, i quali sarebbero quindi soggetti allo stesso obbligo previsto per l'imputato.

4.2 Orientamento restrittivo: solo l'imputato (non detenuto) è tenuto a depositare la dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità dell'appello

L'orientamento maggioritario seguito dalla giurisprudenza, nondimeno, esclude la necessità che anche le parti diverse dall'imputato, come le parti civili, il civilmente obbligato alla pena pecuniaria e il responsabile civile, depositino la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini dell'ammissibilità dell'appello. Questa lettura si fonda su una interpretazione sistematica dell'art. 581 co. 1-ter c.p.p. in armonia con gli artt. 100 e 154 c.p.p.

L'articolo 100 c.p.p. regola le modalità di costituzione della parte civile nel processo penale. Il co. 1 stabilisce che la parte civile può partecipare al processo penale per ottenere il risarcimento del danno. Per farlo, deve necessariamente avvalersi di un difensore munito di procura speciale. Ciò significa che la parte civile non agisce personalmente nel processo, ma attraverso un avvocato che ha ricevuto un mandato specifico. Ai sensi del co. 5, inoltre, il domicilio delle parti si intende eletto presso il

⁴ Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 24/04/2024, n. 21930 (rv. 286487-01); Cass. pen., Sez. IV, 05/07/2024, n. 32984; Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 05/07/2024, n. 29185 (rv. 286651-01).

difensore "per ogni effetto processuale", a differenza, invece, di quanto previsto all'art. 157 bis c.p.p. con riguardo all'imputato.

L'art. 154 co. 4 c.p.p., invece, prevede che tutte le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio debbano essere eseguite presso il difensore, tra cui, dunque, quella relativa all'impugnazione ex art. 584 c.p.p. Ciò, segna, evidentemente, una differenza evidente rispetto all'imputato, posto che questi è invece tenuto a dichiarare il proprio domicilio o indicare un luogo specifico per la ricezione delle dovute notifiche (artt. 157 c.p.p. ss.). Alla luce di ciò, risulta evidente che richiedere un'ulteriore dichiarazione o elezione di domicilio alle parti civili, al responsabile civile e al civilmente obbligato alla pena pecuniaria finirebbe col costituire un formalismo inutile, privo di effetti concreti sul procedimento e, anzi, inutilmente lesivo dei diritti delle parti. L'eccessivo onere imposto alle parti civili, infatti, potrebbe infatti tradursi in un ostacolo all'accesso alla giustizia, senza alcun vantaggio per la celerità o la chiarezza delle impugnazioni. Comunque, il generico riferimento alle "parti private" non implica ex se una estensione indistinta dell'obbligo previsto nella stessa disposizione a tutti i soggetti coinvolti nel giudizio, posto che diverse sono le posizioni, le funzioni, i ruoli e il coinvolgimento di ciascuno nella complessiva dinamica processuale. Ad esempio, la giurisprudenza ha escluso i detenuti dall'ambito di applicabilità dell'art. 581 co. 1 ter c.p.p.⁵

5. Terza questione: l'art. 581 co. 1-ter e 1-quater c.p.p. si riferisce alle impugnazioni in generale o solo all'appello?

Un'altra questione riguarda l'applicabilità delle norme in questione anche alle impugnazioni diverse dall'appello. La giurisprudenza, interrogata sul punto, ha reso risposte contrastanti. Secondo l'orientamento ad oggi più consolidati, si può affermare che gli obblighi di cui all'art. 581 co. 1-ter e 1-quater c.p.p. valgano per il ricorso in Cassazione, ma non per l'appello cautelare, per l'opposizione al decreto penale di condanna e per i procedimenti di prevenzione.

⁵ Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 13/09/2023, n. 38442 (rv. 285029-01): *"In tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU."*; Cass. pen., Sez. II, 04/10/2022, n. 33355: *"La nuova disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. d), D.lgs. n. 150 del 2022, ed in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato D.lgs.) - che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - non opera anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto."*

5.1 Il ricorso in Cassazione

La Giurisprudenza maggioritaria chiede ai fini dell'ammissibilità del ricorso in Cassazione l'adempimento dei medesimi obblighi previsti per l'appello ex art. 581 c.p.p.

5.1.1 Orientamento estensivo: gli obblighi di cui all'art. 581 co. 1-ter e 1-quater c.p.p. valgono anche per il ricorso in Cassazione

Secondo un primo orientamento⁶, i nuovi obblighi di cui all'art. 581 c.p.p. valgono anche per il ricorso in Cassazione. In primo luogo (interpretazione teleologica), le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p., infatti, sono strettamente connesse alla nuova disciplina del processo *in absentia*, volta a ridurre il rischio di processi celebrati a carico di imputati inconsapevoli e prevenire così inutili celebrazioni processuali. Tale disciplina mira a garantire il coinvolgimento diretto dell'imputato, il quale deve conferire un mandato specifico al difensore per l'impugnazione, rappresentando ciò un ulteriore indice di effettiva conoscenza della pendenza del processo. In parallelo, è stata modificata anche la disciplina della rescissione del giudicato, ora applicabile anche in appello, in relazione alla dimostrazione della mancata conoscenza del processo. Tale finalità, dunque, non può che applicarsi sia all'appello sia al ricorso per Cassazione, risultando irragionevole ipotizzare un regime meno rigoroso per l'appello rispetto a quello vigente per il ricorso per Cassazione a fronte di una medesima *ratio*.

In secondo luogo (interpretazione sistemica), non può ignorarsi la collocazione topografica delle disposizioni, inserite tra quelle che regolano in generale il sistema delle impugnazioni.

In terzo luogo, la Cassazione ha evidenziato che tale interpretazione non verrebbe inficiata dalla previsione, nello stesso art. 581, comma 1-quater c.p.p., che richiede che la dichiarazione o elezione di domicilio "*ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio*", non previsto, com'è noto, per il ricorso in Cassazione. Anche se il processo in Cassazione, infatti, non prevede tale decreto ma l'avviso della data udienza, da comunicarsi a cura della cancelleria al Procuratore generale e ai difensori (art. 610, comma 5 c.p.p.), la norma può trovare comunque applicazione. Inoltre, occorre ricordare che, anche se normalmente il destinatario dell'avviso è il difensore e non l'imputato, che è rappresentato proprio dal primo (art. 613, comma 1, cit.) e presso il quale è domiciliato (art. 613, comma 2, cit.), gli avvisi destinati al difensore sono notificati anche all'imputato quando questi risulti privo del difensore di fiducia (art. 614, comma 4 c.p.p.), il che rende ripropone la necessità della presenza di una dichiarazione o elezione di domicilio⁷.

⁶ Cfr. Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 04/07/2023, n. 39166 (rv. 285305-01); Cass. pen. Sez. VI, Sentenza, 20/09/2023, n. 41309 (rv. 285353); Cass. pen., Sez. VI, 07/12/2023, Sentenza n. 2323; Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 10/01/2024) 12/02/2024, n. 6264; Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 09/05/2024, n. 23275.

⁷ Cfr. SPANGHER G., *Sull'applicabilità dell'art. 581 commi 1 ter e 1 quater c.p.p.*, Diritto penale contemporaneo, 19 ottobre 2023, 2: "La decisione solleva non poche perplessità, innanzitutto

5.1.1 Orientamento restrittivo: gli obblighi di cui all'art. 581 co. 1-ter e 1-quater c.p.p. valgono solo per l'appello

Secondo un orientamento minoritario, invece, la disciplina particolare di cui all'art. 581 co. 1-quater c.p.p. non vale per il ricorso in Cassazione perché, a differenza di quanto previsto per l'appello, il "decreto di citazione a giudizio" oggetto della disposizione in esame non è contemplato nel giudizio di legittimità. Gli atti preliminari al giudizio di legittimità, infatti, prevedono solo il mero avviso ai difensori della data dell'udienza in cui è stata fissata la trattazione del ricorso (art. 610, comma 5, c.p.p.)⁸.

5.2 L'appello cautelare

Con la sentenza Cass. 22140/2023⁹, la Cassazione ha invece escluso l'applicabilità degli oneri di cui all'art. 581 co. 1-ter e 1-quater c.p.p. all'appello cautelare. Da un lato, effettivamente, l'appello cautelare di cui all'art. 310 c.p.p. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione e, dunque, ad esso si applicano le norme generali in materia, tra cui, dunque, le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 c.p.p.¹⁰.

Dall'altro lato, però, le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia e in particolare il comma 1-ter, stabiliscono peculiari adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di secondo grado, che non sono astrattamente inquadrabili nei principi generali che invece regolano il sistema delle impugnazioni. In particolare, il legislatore non ha richiamato il riferimento generale all'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, ma ha espressamente indicato un atto specifico, ossia il decreto di "citazione a giudizio", valevole solo per l'impugnazione delle sentenze e non anche per l'appello cautelare. Trattandosi di disposizioni in materia di impugnazioni, le nuove disposizioni introdotte dalla Riforma Cartabia sono da

perché essendo stata allegata nella vicenda specifica la procura tutta la motivazione sulla sua necessità sembra maggiormente tesa ad affermare la posizione della sezione che a giustificare la valutazione dell'eccezione della parte civile.

Nel merito oltre alla commistione, fra le due norme, sia con riferimento all'assenza (prevista solo nel comma 1-quater) e dalla procura (prevista nel comma 1-ter), è proprio la forzatura dei concetti di citazione in giudizio di udienza a creare sconcerto. Si valorizzano, del resto, elementi ambivalenti del sistema dei gravami e si sminuiscono elementi sostanziali di differenziazione dei due rimedi, l'appello e il ricorso."

⁸ Cass. pen. Sez. 1, n. 43523 del 28/06/2023, Rv. 285396; Cass. pen. Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, §1.3.

⁹ Cass. pen. sez. IV, 3/5/2023, n. 22140; Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 07/06/2023) 06/07/2023, n. 29321.

¹⁰ Ne deriva, ad esempio, che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che ne sorreggano la richiesta (Cass. pen. Sez. 5, sentenza n. 9432 del 12/1/2017, Rv 26909).

ritenersi di stretta interpretazione e non consentono alcuna parificazione del decreto di citazione a giudizio all'avviso dell'udienza innanzi al tribunale cautelare¹¹.

5.3 L'opposizione al decreto penale di condanna

Sulla base di motivi non dissimili, la Cassazione ha escluso l'applicabilità degli oneri delle disposizioni in esame anche all'opposizione al decreto penale di condanna. In primo luogo, è la lettera della legge a deporre nel senso della inapplicabilità del disposto dell'art. 581 cod. proc. pen. all'opposizione disciplinata dall'art. 461 c.p.p., tenuto conto che tale ultima disposizione nella sua nuova formulazione richiama solo l'art. 582 c.p.p.

In secondo luogo, comunque, l'applicabilità degli oneri di cui all'art. 581 co. 1-ter e 1-quater c.p.p. anche all'opposizione al decreto penale di condanna sarebbe incoerente con tale istituto. L'opposizione al decreto penale di condanna assolve una finalità diversa rispetto all'appello e presenta molteplici differenze sostanziali rispetto ai mezzi di impugnazione in senso tecnico: in primo luogo, non ha contenuto devolutivo, essendo finalizzato alla revoca del decreto penale di condanna con l'instaurazione di un contraddittorio postumo tra le parti; in secondo luogo, il condannato può chiedere la definizione del processo mediante oblazione; in terzo luogo, nel giudizio di opposizione il giudice può applicare una pena diversa e più grave di quella già comminata, a differenza del giudizio di appello, ove trova applicazione il principio del divieto della *reformatio in peius*. A nulla vale evidenziare il fatto che la Cassazione abbia più volte interpretato estensivamente le medesime disposizioni relative alle impugnazioni anche ad atti diverso dall'appello. Infatti, a ben vedere, l'integrazione della disciplina speciale dell'opposizione con quella generale delle impugnazioni è stata realizzata per garantire il *favor impugnationis* o, meglio, *oppositionis*, cioè per consentire allo stesso opponente di raggiungere il risultato di attivare la fase del contraddittorio, fino al momento del decreto penale del tutto omessa. Proprio alla luce della diversità formale, funzionale e sostanziale dell'opposizione al decreto penale rispetto all'appello, le regole ad esso applicabili sono state interpretate dalle Sezioni Unite sempre con la

¹¹ Cfr. SPANGHER G., *Sull'applicabilità dell'art. 581 commi 1 ter e 1 quater c.p.p.*, Diritto penale contemporaneo, 19 ottobre 2023, 1: "Invero, nell'affrontare alcune ipotesi interpretative e ricostruttive in ordine alla disciplina applicabile all'appello cautelare (così Cass. sez. un. 31.1.2004, Donelli, DPP 2005,49; Cass Sez. un. 3.10.1997, Gibilras, CP 1998, 782), la Cassazione aveva riconosciuto che il relativo giudizio poteva essere ricondotto al primo appello e che comunque l'iniziativa, come emerge chiaramente dalla sua disciplina, era inquadrabile tra gli atti di impugnazione, con la conseguente applicazione delle regole generali attinenti alle modalità di presentazione dell'atto (art. 581 c.p.p.) soprattutto trattandosi di iniziativa che richiede, a differenza del riesame, la produzione di motivi di appello, con la conseguente sanzione di inammissibilità in caso di violazione delle disposizioni. A parte la considerazione che si trattava di impugnazione cautelare, che il soggetto era in qualche modo ristretto, conseguendo certezza di conoscere la reperibilità, alla tesi dei giudici veneziani difettava proprio la percezione della finalità dell'art. 581 comma 1 ter c.p.p. e dell'art. 581 comma 1 quater c.p.p. (non applicabile all'appello cautelare, ma riconducibile alla medesima ratio)".

ratio di favorirla. Deve pertanto ritenersi che il legislatore della riforma del 2022 non è incorso in una dimenticanza, in quanto invece l'omissione del rinvio dell'art. 461 all'art. 581 c.p.p. è coerente con il sistema, con le differenze fra i due istituti, con l'evoluzione giurisprudenziale nel senso del *favor oppositionis*. Comunque, com'è chiaramente evincibile dal testo dell'art. 581 co. 1-ter c.p.p., la dichiarazione o elezione di domicilio è funzionale alla notifica del solo decreto di citazione a giudizio e, dunque, non del decreto penale di condanna¹².

5.4 Procedimenti di prevenzione

Per la Sezione VI della Cassazione, l'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. è applicabile alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze, sia in sede di merito sia di legittimità, sì da coordinare l'introducenda disciplina con quella propria del processo in assenza, tipica del processo di cognizione e non anche di quello di prevenzione, e da preservare, al contempo, il principio di ragionevole durata del processo¹³. Secondo un diverso orientamento, l'applicazione dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. al procedimento di prevenzione non violerebbe il principio di stretta interpretazione delle norme. A giudizio del collegio, infatti, tali commi devono essere applicati anche con riguardo all'opposizione al decreto penale di condanna non attraverso un'indebita interpretazione estensiva, ma valorizzando il rinvio testuale operato dal combinato disposto dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011¹⁴ e dell'art. 680, comma 3, c.p.p. Il primo, infatti, stabilisce che, salvo disposizioni specifiche contenute nel decreto, per la proposizione e la decisione delle opposizioni si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale relative ai ricorsi per l'applicazione delle misure di sicurezza; il secondo, dispone che si applicano, ove compatibili, le norme generali in tema di impugnazioni. Pertanto, il rinvio alle disposizioni contenute nei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. nel contesto del procedimento di prevenzione deriverebbe da un'esplicita previsione legislativa e non dall'interpretazione creativa della giurisprudenza.

Il fatto che il d.lgs. n. 150/2022, introducendo i commi 1-ter e 1-quater nell'art. 581 c.p.p., abbia limitato l'applicazione delle relative disposizioni alle impugnazioni delle sole sentenze non può essere considerato un elemento dirimente. In effetti, tale argomentazione porterebbe all'abrogazione implicita dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011, norma che richiama le disposizioni generali sulle impugnazioni applicabili ai decreti emessi nel procedimento di prevenzione. Se la verifica di compatibilità fosse effettuata considerando esclusivamente la tipologia dei provvedimenti impugnabili, infatti, non esisterebbero norme generali sull'impugnazione di sentenze compatibili con il procedimento di prevenzione, e il rinvio operato dall'art. 10, comma 4, risulterebbe

¹² Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 09/01/2024) 01/02/2024, n. 4613; Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 21/11/2023) 19/02/2024, n. 7223; Cass. pen., Sez. II, 07/05/2024, n. 23520.

¹³ Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 16/11/2023) 20/03/2024, n. 11726, §2.

¹⁴ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;159>)

inefficace.

Dal punto di vista letterale, inoltre, appare evidente che il comma 1-ter dell'art. 581, che impone il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, a pena d'inammissibilità, sia una disposizione di carattere generale. Al contrario, il successivo comma 1-quater, che disciplina l'obbligo di depositare uno specifico mandato ad impugnare nel caso di imputati processati *in absentia*, si configura come norma speciale. Le due disposizioni, dunque, hanno una portata chiaramente diversa: il comma 1-quater si applica esclusivamente alle impugnazioni presentate dall'imputato processato *in absentia*, richiedendo a pena d'inammissibilità il deposito di un mandato rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato. Da ciò discende che il comma 1-quater risulta incompatibile con le impugnazioni nel procedimento di prevenzione, poiché quest'ultimo non prevede la possibilità di procedere *in absentia* e, di conseguenza, non ammette la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del procedimento. Al contrario, la disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, avente portata generale, è perfettamente compatibile con le impugnazioni proposte nell'ambito del procedimento di prevenzione¹⁵.

6. Quarta questione: l'imputato per il quale non si è proceduto in assenza deve depositare, al pari dell'assente, la dichiarazione o elezione di domicilio rilasciata a seguito della pronuncia di primo grado?

In ultimo, la Giurisprudenza si è interrogata in merito all'interpretazione da dare all'art. 581 co. 1-ter c.p.p. per ciò che concerne l'obbligatorietà anche dell'imputato presente nel depositare la dichiarazione o elezione di domicilio e, se sì, se questa deve essere rilasciata dopo la sentenza di primo grado, al pari dell'imputato assente. Le Sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto interpretativo sorto, hanno stabilito a proposito che non è necessario redigere un nuovo atto formale. È sufficiente che nell'impugnazione venga richiamata espressamente una precedente dichiarazione o elezione di domicilio già contenuta nel fascicolo processuale

6.1 Orientamento restrittivo: la dichiarazione o elezione di domicilio valida ai fini dell'appello deve essere rilasciata prima della sentenza di primo grado, al pari del mandato ad impugnare

Secondo un primo orientamento, abbracciato dalla giurisprudenza sinora maggioritaria¹⁶, la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere rilasciata anche dall'imputato presente dopo la sentenza di primo grado. L'interpretazione storica, teleologica e sistematica dell'art. 581 co. 1-ter c.p.p. confermerebbe la coerenza e l'efficacia di un tale onere all'interno del quadro complessivo della riforma Cartabia. L'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio non è una mera formalità, ma un elemento fondamentale per assicurare la correttezza e la rapidità delle impugnazioni. Le interpretazioni fornite dalla giurisprudenza, in particolare dalla Corte di Cassazione,

¹⁵ Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 09/04/2024) 05/07/2024, n. 26510.

¹⁶ Cfr., in ultimo, Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 16/01/2024, n. 7020 (rv. 285985-01).

hanno contribuito a chiarire i confini applicativi della norma, rafforzando i principi di celerità, efficienza e partecipazione attiva delle parti nel processo penale.

6.1.1. Interpretazione sistematica dell'art. 581 co. 1-ter c.p.p.

L'interpretazione sistematica di una norma richiede di valutarla nel contesto del complessivo ordinamento giuridico, con particolare attenzione alla sua collocazione all'interno della struttura normativa.

Con particolare riguardo alla questione di specie, ad avviso della Cassazione, la collocazione dell'art. 581 co. 1-ter c.p.p. nel Titolo I del Libro IX - che disciplina le Disposizioni generali relative alle impugnazioni - non sarebbe affatto casuale. Al contrario, appunto, la posizione della norma all'interno del libro che disciplina le impugnazioni conferisce inequivocabilmente all'articolo una rilevanza determinante per la regolamentazione di tutte le questioni riguardanti la fase di contestazione delle decisioni processuali. La giurisprudenza più recente ha confermato la centralità di questa previsione, chiarendo il suo campo applicativo. La Cassazione, IV Sezione, nella sentenza n. 41858/2023, ha ribadito che l'art. 581 co. 1-ter c.p.p. ha lo scopo di dettare i criteri specifici per la validità delle impugnazioni, subordinando quest'ultima al rispetto di precise regole formali e procedurali¹⁷. Anche la sentenza n. 44376/2023 (IV Sezione), ha ribadito la rilevanza della collocazione sistematica di una tale norma nell'identificazione dei presupposti formali dell'impugnazione. Inoltre, occorre comunque coordinare l'art. 581 co. 1-ter c.p.p. con altre norme relative alla notificazione degli atti processuali, in particolare con gli artt. 157, 157-bis, 157-ter e l'art. 164 c.p.p.

Il decreto legislativo n. 150/2022, con l'art. 10, ha introdotto alcune novità rilevanti in materia di notificazioni, inserendo i nuovi articoli 157-bis e 157-ter c.p.p. e modificando l'art. 164 c.p.p. L'art. 157-bis c.p.p. (notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima) prevede, al primo comma, che *"in ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse da quelle relative all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, alla citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché al decreto penale di condanna, sono effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o d'ufficio"*. L'art. 157-ter c.p.p. (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio), al terzo comma, stabilisce che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di

¹⁷ Cass. pen., Sez. IV, 08/06/2023, n. 41858, 7: *"Sotto un primo profilo, che attiene alla collocazione sistematica della norma nel titolo I (Disposizioni generali) del libro IX riservato alle impugnazioni, la disposizione in esame (obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione a pena di inammissibilità) ha carattere generale, tassativo e assoluto, si riferisce a tutte le impugnazioni proposte dalle parti private ed è funzionale al buon esito della notificazione del decreto di citazione a giudizio, affinché lo stesso raggiunga la sfera di conoscenza del destinatario". Cfr. Cass. 44376/2023, 4: "la sua collocazione sistematica all'interno di una norma che disciplina le forme prescritte a pena d'inammissibilità dell'impugnazione inducono a ritenere che la dichiarazione o l'elezione di domicilio sia ora requisito formale dell'atto di impugnazione".*

citazione a giudizio deve essere eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater. La riforma ha inoltre riscritto l'art. 164 c.p.p. (durata del domicilio dichiarato o eletto), stabilendo che la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni relative all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, alla citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, e al decreto penale, salvo quanto previsto dall'art. 156, comma 1 c.p.p. Questa nuova formulazione dell'art. 164 c.p.p. ha eliminato il precedente riferimento secondo cui la dichiarazione o elezione di domicilio era valida *"per ogni stato e grado del procedimento"*. Pertanto, ad avviso della giurisprudenza dominante, risulta evidente che l'efficacia della dichiarazione o elezione di domicilio sia stata limitata ad alcuni atti specifici, tra cui l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, il decreto penale di condanna e gli atti di citazione a giudizio nei procedimenti di cui agli artt. 450 co. 2, 456, 552 e 601 c.p.p.¹⁸. Il coordinamento tra questi articoli evidenzia l'importanza del domicilio dichiarato o eletto dall'imputato e la sua centralità nelle notificazioni durante la fase delle impugnazioni, vincolando l'ammissibilità del ricorso alla regolarità di tale elezione. In particolare, sia il chiaro riferimento dell'art. 157-bis c.p.p. all'art. 581 c.p.p., sia la limitazione dell'efficacia temporale della dichiarazione e dell'elezione di domicilio dell'imputato assente operata tramite la riscrittura dell'art. 164 c.p.p. inducono a ritenere evidentemente che, anche se un domicilio è già presente in atti, l'impugnante sia tenuto a presentare una nuova dichiarazione o elezione di domicilio in fase di impugnazione, pena l'inammissibilità dell'atto.

6.1.2 Interpretazione teleologica dell'art. 581 co. 1-ter c.p.p.

L'interpretazione teleologica, ossia l'analisi degli scopi e delle finalità della norma, consente di cogliere i principi di fondo che ne hanno ispirato la creazione. L'art. 581 co. 1-ter c.p.p. trova la sua ragion d'essere in una serie di obiettivi fondamentali, che si inseriscono in un più ampio processo di riforma del sistema delle impugnazioni. Il primo obiettivo, forse il più importante, è quello di garantire una ragionevole durata del processo, come contemplato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 44376/2023, ha evidenziato come la previsione dell'inammissibilità dell'impugnazione in caso di mancato deposito della dichiarazione

¹⁸ Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 19/10/2023, n. 44376; Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 12/04/2024, n. 23462 (rv. 286374-01): *"La dichiarazione o elezione di domicilio, da depositare, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'intervenuta declaratoria di inammissibilità dell'appello, al quale il difensore aveva allegato l'elezione di domicilio effettuata dalla sua assistita in sede di identificazione e poi ribadita nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e durante l'esame reso in udienza)."*; Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 19/03/2024, n. 17055 (rv. 286357-01).

o elezione di domicilio sia uno strumento per prevenire inutili ritardi nella gestione del processo¹⁹.

In secondo luogo, la norma risponde all'esigenza di razionalizzare e semplificare le procedure di notifica degli atti di citazione a giudizio. La scelta di subordinare l'ammissibilità dell'impugnazione alla dichiarazione o elezione di domicilio serve a velocizzare il processo e a evitare che difficoltà nel reperimento dell'imputato o nelle notifiche possano ostacolare lo svolgimento del procedimento d'appello. La rapidità delle notifiche è essenziale per consentire un'efficiente gestione del procedimento di impugnazione e assicurare che esso si concluda in tempi ragionevoli. Il principio di lealtà processuale, richiamato in diverse pronunce²⁰, impone che le parti collaborino nel garantire la celerità e l'efficacia del processo, un obiettivo che viene rafforzato dalle disposizioni dell'art. 581 co. 1-ter c.p.p.: *"la nuova disposizione che pone in capo alla parte privata l'onere della dichiarazione del domicilio, mira da un lato a responsabilizzare la parte nella prospettiva impugnatoria, richiedendo un suo personale contributo (che si somma a quello, eventuale richiesto dal successivo comma 1 quater in caso di giudizio definito in assenza), e dall'altro mira ad agevolare il buon esito del procedimento notificatorio, in ossequio al principio di collaborazione e di lealtà processuale [...], cosicché tale adempimento, di carattere preliminare alla notifica della citazione in giudizio, riveste una funzione di razionalizzazione del giudizio di impugnazione [...]"*²¹. Occorre rilevare come la giurisprudenza abbia ribadito l'esclusione dell'applicazione della norma ai detenuti. La Cassazione (Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 13/09/2023, n. 38442; Cass. pen., Sez. II, 04/10/2022, n. 33355), infatti, ha chiarito che, per quanto riguarda i soggetti in stato di detenzione, anche se per cause diverse dal procedimento in corso, la notifica dell'atto di citazione a giudizio deve avvenire a mani proprie, in

¹⁹ Cass. pen., Sez. IV, 19/10/2023, n. 44376, 5-6: *"Nessuno dei rilievi difensivi attinge in maniera sistematica le norme correlate al comma 1-ter citato, come pure sarebbe stato opportuno in ragione della rete di modificazioni che il sistema delle notificazioni degli atti ha subito a opera del legislatore delegato, né sono state espresse, con riguardo alla disposizione che si assume illegittima, argomentazioni che sostengano il 5 contrasto di quanto previsto dall'art.581, comma 1 - ter, cod.proc. pen. con gli obiettivi fissati dalla legge delega (arti, comma 1, legge 27 settembre 2021, n.134 ove si fa riferimento a «finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive») e, in particolar modo, con l'obiettivo di rendere il procedimento penale più celere ed efficiente da realizzare, tra l'altro, secondo quanto particolareggiatamente previsto dall'art.1, comma 6 lett. f), della legge delega, a mezzo della previsione «che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi della lettera a) del comma 13 del presente articolo.»*, unitamente a criteri direttivi, desumibili dal medesimo comma 6, improntati alla ricerca di un giusto equilibrio tra esigenze di celerità ed efficienza e garanzie difensive"; Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 03/05/2023, n. 22140; Cass. pen., Sez. V, 10/01/2024, n. 3118, 4.

²⁰ Cass. pen., Sez. IV, 08/06/2023, n. 41858; Cass. pen., Sez. V, 10/01/2024, n. 3118.

²¹ Cass. pen., Sez. IV, 08/06/2023, n. 41858; cfr. Cass. pen., Sez. IV, 03/05/2023, n. 22140; Cass. pen., Sez. V, 10/01/2024, n. 3118; Cass. pen., Sez. IV, 19/10/2023, n. 44376, 4.

ossequio all'art. 6 CEDU e alle tutele accordate agli imputati in stato di detenzione, sicché l'imposizione di un onere come quello di cui si tratta non solo sarebbe inutile, posto che l'imputato è già nelle condizioni di conoscere la prosecuzione del procedimento a suo carico, ma oltretutto contraria alle esigenze di celerità e razionalizzazione, posto che l'Autorità Giudiziaria è già nelle condizioni di conoscere il luogo ove notificare gli atti. Inoltre, per altra giurisprudenza, una diversa interpretazione sarebbe incoerente: l'art. 157-ter co. 3 c.p.p., che riguarda le notifiche degli atti introduttivi dei procedimenti agli imputati non detenuti, stabilisce esplicitamente che *"in caso di impugnazione presentata dall'imputato o nel suo interesse, la notifica dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p."*, sicché laddove la stessa disposizione si estenda anche agli imputati detenuti, una tale disposizione sarebbe priva di portata precettiva. Pertanto, l'interpretazione conservativa delle norme induce a ritenere che l'onere di cui all'art. 581 co. 1-ter non valga proprio per i soggetti detenuti.

A questo punto la questione si sposta sulla necessità di considerare all'interno di tale categoria d'esclusione anche i soggetti detenuti agli arresti domiciliari. Per la giurisprudenza maggioritaria²², l'esclusione ora citata trae fondamento dall'insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui *"le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio"* (Cass. pen., Sez. Unite, 27/02/2020, n. 12778, Rv. 278869, la quale, in motivazione, ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa"), dunque indifferentemente dal luogo. I detenuti ai domiciliari sarebbero esonerati dagli obblighi di cui all'art. 581 co. 1-ter c.p.p., dunque, proprio perché un tale adempimento sarebbe in contrasto con le ragioni di economia processuale invece poste a fondamento della norma. Nondimeno, si segnali una giurisprudenza minoritaria per la quale invece, rimane in vigore l'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni degli atti di citazione, con la conseguenza che, in caso di omissione, l'impugnazione è da considerarsi inammissibile. Questo perché da un lato la norma non prevede una tale esclusione, in contrasto con quanto previsto invece per i detenuti all'art. 157 c.p.p., e, dall'altro lato, *"una interpretazione che ravvisasse una incompatibilità logica tra la disposizione di cui all'art.581 comma 1 ter c.p.p. e le disposizioni che governano il procedimento notificatorio nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari (artt. 156 comma 3 e 157 c.p.p.), non terrebbe conto delle possibili modifiche dello stato detentivo dell'impugnante successivamente al deposito dell'atto di appello"*²³. L'art. 581 co. 1-ter c.p.p., in terzo luogo, assolve un ruolo fondamentale nel garantire la

²² Cfr. Cass. pen., Sez. III, 16/01/2024, n. 4233; Cass. pen., Sez. V, 06/06/2024, n. 36036.

²³ Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 20/03/2024, n. 14895 (rv. 286122-01); Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 08/06/2023, n. 41858 (rv. 285146-01).

partecipazione effettiva dell'imputato al processo penale. In particolare, l'obbligo di dichiarare o eleggere un domicilio specifico per le notificazioni assicura che l'imputato sia sempre informato sugli sviluppi processuali, soprattutto nella delicata fase dell'impugnazione. Questo meccanismo tutela il diritto di difesa e il principio del giusto processo, poiché impedisce che l'imputato venga escluso da fasi cruciali a causa di notifiche non correttamente eseguite. Come affermato dalla Cassazione²⁴, infatti, la notificazione non è una mera formalità, ma uno strumento essenziale per garantire la sua effettiva partecipazione al procedimento²⁵.

In quarto luogo, la norma svolge una funzione di responsabilizzazione dell'imputato nella gestione della propria impugnazione. Il legislatore, imponendo la dichiarazione o l'elezione di domicilio, intende stimolare una condotta attiva e consapevole da parte dell'imputato, chiamato a prestare attenzione agli aspetti procedurali. La Cassazione ha sottolineato come questo obbligo rafforzi il principio di collaborazione processuale, richiedendo all'imputato di agire con diligenza. In caso di mancato adempimento, l'impugnazione risulta inammissibile, proprio per responsabilizzare la parte nel rispetto delle regole del processo²⁶.

6.1.3 Interpretazione storica dell'art. 581 co. 1-ter c.p.p.

Per comprendere appieno l'art. 581 co. 1-ter c.p.p., è necessario esaminare il contesto storico in cui è stato introdotto. Questa disposizione, com'è noto, è stata introdotta con la Riforma Cartabia, che ha rappresentato una delle più significative innovazioni del diritto processuale penale degli ultimi anni. La norma, in particolare, si limiterebbe a riprodurre fedelmente il dettato dell'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, che stabilisce, in modo inequivocabile, che l'atto di impugnazione deve essere accompagnato dalla dichiarazione o elezione di domicilio, pena l'inammissibilità del ricorso. Tale previsione si inserisce all'interno di un più ampio disegno riformatore volto a garantire maggiore efficienza e celerità al sistema delle impugnazioni, in conformità con i principi stabiliti dalla Costituzione e dalla CEDU. Per la Cassazione, dunque, non può ignorarsi il comportamento del legislatore delegato, che ha recepito integralmente le indicazioni fornite dalla legge delega, inserendo l'art. 581 co. 1-ter c.p.p. all'interno

²⁴ Cass. pen., Sez. IV, 19/10/2023, n. 44376.

²⁵ Cass. pen., Sez. IV, 19/10/2023, n. 44376, 3: "*Argomento dirimente nel senso della manifesta infondatezza della questione è che non risulta irragionevole, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, e anzi appare in linea con il principio del «giusto processo» imporre l'attualizzazione dell'informazione relativa al luogo in cui notificare all'imputato l'atto introduttivo del giudizio d'impugnazione; essa risponde, da un lato, all'esigenza di garantire la partecipazione effettiva dell'imputato al processo penale, che rappresenta la cifra delle più recenti modifiche del sistema penale, originariamente improntato al principio della conoscenza legale (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, in motivazione); dall'altro, alle esigenze di celerità del processo penale largamente illustrate tra i criteri direttivi indicati dal legislatore delegante, posto che il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio al momento dell'impugnazione esclude in radice ogni ritardo nell'attività dell'Ufficio funzionale alla notificazione dell'atto*".

²⁶ Cass. pen., Sez. IV, 08/06/2023, n. 41858; Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 12/04/2024, n. 23462.

di una strategia normativa finalizzata a razionalizzare il sistema delle notifiche e ad evitare ritardi procedurali che possano ostacolare la corretta amministrazione della giustizia. La riforma ha cercato di superare le criticità del precedente sistema, che consentiva una eccessiva libertà interpretativa riguardo alle modalità di notifica degli atti di impugnazione, con conseguenti ritardi e inefficienze. La nuova disposizione, invece, impone regole chiare e stringenti per la proposizione del ricorso, con l'obiettivo di garantire un processo più snello e rapido²⁷.

6.2 Orientamento intermedio: la dichiarazione o elezione di domicilio valida ai fini dell'appello può risalire anche alla fase precedente, purché venga allegata all'atto di impugnazione.

In base ad un secondo orientamento intermedio o letterale-sistematico, delineato da una giurisprudenza minoritaria²⁸, occorre distinguere chiaramente gli oneri procedurali richiesti all'imputato a seconda delle diverse situazioni contemplati nei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p.

Secondo l'art. 581, comma 1-ter c.p.p., agli imputati che hanno partecipato al processo in primo grado non è richiesto un mandato specifico per l'impugnazione, ma solo che alleghino la dichiarazione o elezione di domicilio, anche se effettuata in una fase precedente del procedimento, come durante le indagini preliminari. La Corte chiarisce che l'onere per il difensore non viene svuotato di significato, poiché in molti casi l'imputato potrebbe non aver ancora dichiarato o eletto un domicilio prima dell'impugnazione o potrebbe averne dichiarati diversi. In tali situazioni, è responsabilità del difensore verificare quale dichiarazione o elezione di domicilio risulti valida e depositarla con l'impugnazione. Questo serve a facilitare la notificazione del decreto di citazione e garantire una regolare convocazione dell'imputato al giudizio d'appello.

Tale ricostruzione è confermata da due considerazioni, la prima letterale e l'altra

²⁷, 5: "occorre ricordare che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 è stato adottato sulla base della delega legislativa conferita dalla legge 27 settembre 2021, n.134 («Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari») e che la nuova disposizione dell'art.581, comma 1-ter, c.p.p., così come sopra riportata, riproduce pedissequamente quanto previsto dall'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega: «fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione». 2.4. Nella Relazione illustrativa al d.lgs. n.150/2022 si legge «Il comma 1ter dell'art. 581 c.p.p., in attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un'ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione: con l'atto d'impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione. In caso di impugnazione del difensore dell'imputato assente, per attuare la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall'art. 585, comma 1»".

²⁸Cass. pen. Sez. II, Sentenza, 10/01/2024, n. 8014; Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 10/04/2024, n. 22287 (rv. 286625-01); Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 01/07/2024, n. 34045.

teleologica.

In primo luogo, secondo il collegio giudicante, un'interpretazione che richieda che la dichiarazione o elezione di domicilio venga effettuata dopo la pronuncia della sentenza di primo grado non trova supporto normativo (interpretazione letterale). L'art. 581 co. 1-ter c.p.p., infatti, non impone che la dichiarazione o elezione di domicilio sia rilasciata dopo la sentenza di primo grado, diversamente da quanto previsto invece al co. 1-quater per il mandato ad impugnare. *Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit!* In secondo luogo, un'interpretazione diversa rispetto a quella evidente dal testo della disposizione non sarebbe conforme alla ratio della norma (interpretazione teleologica). L'art. 581 comma 1-quater c.p.p. impone, a pena di inammissibilità, di allegare un mandato specifico per impugnare, rilasciato dopo la sentenza, insieme alla dichiarazione o elezione di domicilio per le notifiche. Questa disposizione mira a garantire che l'imputato sia davvero a conoscenza della sentenza e della sua intenzione di impugnarla, evitando che possano sorgere dubbi sulla sua effettiva volontà di continuare il procedimento. Diversamente, l'art. 581 comma 1-ter c.p.p., che si applica all'imputato presente in primo grado, si limita a richiedere la presentazione di una dichiarazione o elezione di domicilio, senza imporre ulteriori requisiti. L'obiettivo in questo caso è diverso e puramente pratico: agevolare la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. La disposizione non mira dunque a verificare nuovamente la volontà di impugnare, dato che l'imputato ha già partecipato al processo e si presume sia pienamente consapevole dell'iter processuale. È quindi fuorviante sostenere che la dichiarazione o elezione di domicilio debba essere effettuata dopo la sentenza di primo grado, come se fosse un obbligo ulteriore imposto a chi ha già partecipato al giudizio. Tale interpretazione, infatti, non sarebbe coerente con la ratio della norma, che è appunto quella di facilitare la notifica e non di appesantire inutilmente il procedimento con ulteriori adempimenti formali.

Infine, la Corte respinge anche la possibilità di un'applicazione analogica della sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-quater c.p.p., al caso degli imputati presenti, come disciplinato dal comma 1-ter c.p.p.. Le cause di inammissibilità, infatti, devono essere soggette a un rigido principio di tassatività e non possono essere estese a situazioni non espressamente previste dalla legge.

Per la Corte l'interpretazione sistematica e storica elaborate dal primo orientamento non coglierebbero nel segno. In particolare, non può ritenersi dirimente il riferimento al novellato art. 164 c.p.p.. Sotto il primo profilo, il riferimento all'art. 164 c.p.p. risulta evidentemente fuori luogo. L'articolo in questione, anche nella nuova formulazione successiva d.lgs. n. 150/2022, disciplina l'efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio. A differenza della precedente versione, che portava la rubrica "*durata del domicilio dichiarato o eletto*" e prevedeva una validità "*illimitata*" per ogni stato e grado del procedimento, la nuova formulazione limita questa validità a specifici atti processuali. Secondo l'attuale versione, la dichiarazione o l'elezione di domicilio è valida per le notifiche dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p., nonché per il decreto penale. In altre parole, la dichiarazione o elezione di domicilio è circoscritta alle

notificazioni degli atti introduttivi del giudizio di primo grado e di appello, come espressamente previsto dall'art. 601 c.p.p. per gli atti preliminari al giudizio d'appello. La modifica ha in effetti ridotto l'ambito di applicazione della validità della dichiarazione o elezione di domicilio rispetto alla versione precedente, che la riteneva valida in modo generale per "ogni stato e grado del procedimento", salvo modifiche o variazioni. Tuttavia, l'art. 164 c.p.p. richiama pur sempre l'art. 601c.p.p., che disciplina gli atti preliminari al giudizio di appello; pertanto, sembra preferibile ritenere che la nuova formulazione dell'art. 164 c.p.p. voglia limitare l'efficacia dell'elezione o dichiarazione di domicilio agli atti introduttivi del giudizio di cognizione anche di appello e all'imputato libero con esclusione dei giudizi cautelari e dell'imputato detenuto, come peraltro affermato da diversi recenti arresti di legittimità. Sotto il secondo profilo, si ricordi, è stata richiamata la Relazione illustrativa al d.lgs. n.150/2022 in cui si legge: "*[...] Il comma 1 ter dell'art. 581 c.p.p. in attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un'ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione: con l'atto d'impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione*". Inoltre, è stato valorizzato il tenore dell'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega del 27 settembre 2021, n.134, il quale recita "*fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione*". Tuttavia, a ben vedere, nessuno dei due testi contiene alcun esplicito riferimento alla necessità che la dichiarazione o elezione allegata all'impugnazione sia stata rilasciata dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.

6.3 Orientamento estensivo: non è necessario depositare alcuna dichiarazione o elezione di domicilio con l'impugnazione

Una giurisprudenza minoritaria, riferibile sempre alla II Sezione della Corte di Cassazione²⁹, riprende le considerazioni già espresse con la sopracitata sent. n. 8014 del 10 gennaio 2024. Per i giudici, l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo, nell'intestazione dell'atto di appello, all'elezione o dichiarazione già effettuata dall'appellante personalmente nel corso del giudizio di primo grado, da ritenersi equipollente all'allegazione dell'atto.

6.4 La questione rimessa alle Sezioni Unite (ordinanza di rimessione n. 26458/2024)

La Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso infine alle Sezioni Unite la questione in esame: "*se l'art. 581, comma 1-ter del codice di procedura penale – che impone, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio*

²⁹ Cass. pen. Sez. II, Sentenza, 09/05/2024, n. 20515; Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 09/05/2024, n. 23275.

insieme all'atto di impugnazione presentato dalle parti private o dai difensori, al fine di consentire la notificazione del decreto di citazione a giudizio – possa essere interpretato nel senso che è sufficiente la sola esistenza di tale dichiarazione o elezione negli atti del procedimento, anche se non espressamente richiamata o allegata all'impugnazione stessa."

Partendo dalla definizione contenuta nell'art. 581 co. 1-ter c.p.p., che, com'è ormai chiaro, sancisce l'obbligo di allegare la dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione, la Corte rileva la presenza di tre orientamenti giurisprudenziali distinti circa i requisiti di ammissibilità dell'impugnazione. Il primo orientamento ritiene necessario un nuovo atto di elezione o dichiarazione di domicilio in fase di impugnazione; il secondo sostiene che è sufficiente allegare una precedente elezione o dichiarazione già esistente negli atti del processo; infine, il terzo orientamento afferma che è sufficiente la semplice esistenza negli atti del processo della dichiarazione o elezione di domicilio, senza che sia necessario alcun deposito o richiamo esplicito, a meno che l'imputato non abbia già eletto domicilio durante il procedimento. La posizione prevalente sostiene che, per essere valida, la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositata nuovamente insieme all'impugnazione, poiché la finalità della norma è garantire che l'imputato sia pienamente consapevole della prosecuzione del processo. Pertanto, la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere successiva alla sentenza impugnata. Tale interpretazione valorizza la *ratio* della disposizione, legata agli obiettivi di efficienza e celerità del processo penale introdotti con la riforma del 2022. Si mira, infatti, a facilitare la notifica del decreto di citazione a giudizio, alleggerendo la cancelleria dal compito di individuare la dichiarazione o elezione di domicilio corretta tra quelle eventualmente depositate nel corso del processo. Tra le sentenze che sostengono tale interpretazione vi sono, tra le tante, la Cass. pen. Sez. 4 n. 43718 dell'11 ottobre 2023 e la già citata Sez. 5 n. 03118 del 10 gennaio 2024.

Il secondo orientamento, invece, ritiene che sia sufficiente l'allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio già presente negli atti del procedimento, distinguendo tra l'art. 581, comma 1-ter c.p.p., che non richiede un nuovo mandato a impugnare, e l'art. 581, comma 1-quater c.p.p., il quale impone tale deposito in caso di imputato assente nel grado precedente. Questa distinzione si basa sulla diversa finalità perseguita dal legislatore: mentre il comma 1-quater mira a garantire la reale volontà dell'imputato di impugnare e la sua consapevolezza del processo, il comma 1-ter persegue l'obiettivo di agevolare la citazione a giudizio dell'imputato presente. A sostegno di questa interpretazione si richiamano le pronunce di Sez. 2 n. 8014 del 10 gennaio 2024 e Sez. 2 n. 16480 del 29 febbraio 2024.

Infine, il terzo orientamento, evidenziato anche dalla sentenza Sez. 2 n. 20515 del 9 maggio 2024, sottolinea che la sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 581 comma 1-quater c.p.p. non sia estensibile in via analogica alla fattispecie regolata dal comma 1-ter, riferita all'imputato che non è stato processato in assenza nel grado precedente. In tale interpretazione, applicare l'inammissibilità prevista dal comma 1-quater anche al

comma 1-ter impedirebbe indebitamente l'accesso all'impugnazione, in violazione di diritti costituzionali e convenzionali.

6.5. La decisione della Cassazione (n. 6578/2024)

Le Sezioni Unite, all'udienza del 24 ottobre 2024, hanno aderito al terzo orientamento (estensivo). Pertanto, la disciplina contenuta nell'art. 581 co. 1-ter c.p.p. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.

Inoltre, nell'occasione, hanno ribadito che la disciplina contenuta nell'art. 581, co. 1-ter c.p.p., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.

7. Conclusioni: un'occasione perduta?

L'abrogazione dell'art. 581, co. 1-ter c.p.p. non ha eliminato del tutto le questioni interpretative che la norma aveva sollevato, lasciando un'eredità con cui la giurisprudenza, come si è evidenziato, continua a confrontarsi. Se da un lato, la sua eliminazione ha ridotto il rischio di eccessi formalistici che potevano compromettere l'accesso alle impugnazioni, dall'altro lato, il dibattito sulla gestione efficiente delle notificazioni resta aperto. Le Sezioni Unite, con la loro recente pronuncia, offrono l'occasione per riproporre la necessità di un equilibrio tra opposti interessi: da una parte quello della necessità, propria di uno Stato di diritto, di garantire il diritto di difesa a tutti senza imporre formalismi inutili o, peggio, volutamente ostruzionistici³⁰, e dall'altro, quello di impedire che le aule delle Corti si trasformino in "appellifici" senza alcuna effettiva aspirazione di giustizia. La speranza è che la prassi giudiziaria possa trovare un punto di sintesi, garantendo la funzionalità del processo penale senza sacrificare i diritti fondamentali degli imputati. Se ciò, in assenza di una presa di posizione morale, etica, deontologica dei soggetti coinvolti, passerà attraverso l'imposizione di ulteriori oneri formali tanto onerosi quanto inutili, ci si troverà innanzi all'ennesima occasione perduta per interrogarci sul problema penale del nostro ordinamento.

³⁰ Cfr. COMPAGNA V. F., *L'appello dell'imputato assente: un diritto costituzionale sottoposto a nuovi ostacoli*, Diritto penale contemporaneo, 9 giugno 2023, III.